

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAVENNA  
DELLA RETE DI LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ'**

Prefettura di Ravenna

Direzione Provinciale INPS di Ravenna

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna

Guardia di Finanza di Ravenna

Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

Provincia di Ravenna

Comuni della Provincia di Ravenna

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna e Ferrara

Direzione Provinciale dell'Agazia delle Entrate di Ravenna

Agazia Regionale del Lavoro/Centro per l'Impiego di Ravenna

Asl – Sicurezza sul lavoro di Ravenna

Coldiretti

Confagricoltura

Confederazione Italiana Agricoltori

Associazione Generale Cooperative Italiane - Federazione Emilia Romagna

Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI)

Legacoop Romagna

Confcooperative Romagna

FLAI-CGIL Ravenna

FAI-Cisl Ravenna

UILA – Uil Ravenna

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recanti disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo e che ha istituito presso l'Inps la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 6 integrato e modificato dall'art. 8 della Legge 29 ottobre 2016 n. 199, possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa norma, e che possono aderirvi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ed altresì, se in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese agricole, le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", che ha modificato l'art.6 del DL 91/2014 prevedendo, tra l'altro, l'istituzione delle sezioni territoriali della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità per rispondere alle esigenze e alle problematiche dei territori;

CONSIDERATO che le Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, in base al ripetuto art. 6 del D.L. n. 91/2014, hanno la finalità di promuovere:

- d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, iniziative in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;
- modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego;
- iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali;

PRESO ATTO dell'importanza di promuovere un tessuto di aziende agricole fondato su presupposti etici ed organizzativi che, garantendo la qualità dei processi e dei prodotti, valorizzino appieno il proprio potenziale economico e promuovano la crescita e il benessere dei territori in cui operano;

VISTO l'art. 15 della Legge 7.8.1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TENUTO CONTO che il Comune di Ravenna ha già sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la costituzione di una rete locale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura nella provincia di Ravenna in data 5/4/2022, con i partner del progetto Diagrammi Nord (Diritti in agricoltura attraverso approcci multistakeholder e multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro giusto) e del progetto Sipla Nord (Sistema integrato di protezione per lavoratori in agricoltura), un Protocollo d'Intesa il contrasto allo sfruttamento lavorativo nella provincia di Ravenna stipulato in data 15/12/2022 con la Cgil territoriale di Ravenna e un ulteriore Protocollo di collaborazione per il contrasto allo sfruttamento lavorativo nel territorio di Ravenna sottoscritto con i sindacati Cgil, Cisl e Uil;

Tutto ciò premesso e considerato

i soggetti sottoscrittori convengono quanto segue

## **Art. 1 - Costituzione della Sezione Territoriale**

1.1 Le amministrazioni, enti, organizzazioni d'impresa e sindacali ed associazioni sopraindicate intendono promuovere la costituzione, presso la Direzione Provinciale dell'INPS, della Sezione Territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità.

1.2 Le stesse, con la firma del presente atto, manifestano la volontà di aderire alla Sezione Territoriale e, a tal fine, designeranno entro sette giorni dalla sottoscrizione un proprio rappresentante effettivo ed uno supplente in seno alla Sezione.

1.3 La Sezione Territoriale sarà quindi costituita con il presente atto sotto la presidenza della Direzione Provinciale INPS di Ravenna.

## **Art. 2 - Finalità e obiettivi**

2.1 Finalità dell'organismo sono quelle indicate dall'art. 6 del D.L. 24.6.2014, n. 91 integrato dall'art. 8 della legge 29.10.2016 richiamate nelle premesse, che formano parte integrante del presente protocollo.

2.2 Ad integrazione di tali obiettivi, affinché l'organismo risulti in concreto rispondente - per attività espletate e iniziative assunte - alle specifiche esigenze espresse dal territorio, la Sezione, sotto l'egida della Prefettura e con la collaborazione di INPS - si propone altresì di attivare o potenziare forme di collaborazione interistituzionale che, con la diretta collaborazione di tutti i soggetti aderenti, contribuisca a:

- promuovere iniziative per incentivare l'iscrizione delle aziende alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità;
- intensificare e promuovere nel settore agricolo la cultura del lavoro regolare, contrastando le forme di lavoro "nero" o "grigio" (con tale ultimo termine intendendosi forme di lavoro solo parzialmente disciplinate e tutelate da formali contratti di lavoro);
- prevenire qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro in agricoltura, quali quelle riconducibili al fenomeno del caporalato;
- favorire la formazione costante della manodopera già professionalizzata e promuovere iniziative di formazione utili ad avvicinare al mondo dell'agricoltura manodopera potenzialmente disponibile;
- favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei braccianti agricoli condividendo e attuando programmi e percorsi personalizzati per favorire l'accesso delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura alle misure di politica attiva del lavoro;
- attuare una sinergia con i promotori dei protocolli già stipulati dal Comune di Ravenna, impegnati nell'identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura al fine di contrastare il fenomeno del caporalato;
- garantire lo scambio di dati e informazioni in possesso di ciascuna delle parti per favorire azioni di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva e ad assicurare la tutela dei lavoratori coinvolti;
- favorire la periodica ricognizione di domanda e offerta di lavoro in agricoltura, valorizzando a tal fine i dati disponibili presso ciascuno degli organismi firmatari, fatte salve le prescrizioni vigenti in tema di tutela dei dati personali;
- creare forme di supporto per le imprese agricole in difficoltà, spesso duramente messe alla prova da condizioni atmosferiche avverse, ultimamente anche di carattere emergenziale;
- promuovere, anche attraverso campagne informative sul territorio, la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, il cui elenco "aziende ammesse" - periodicamente aggiornato - è disponibile sul sito dell'INPS, all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it);
- promuovere dinamiche virtuose che dimostrino quanto il rispetto di valori etici e il possesso di una patente di regolarità possa tradursi anche in convenienza economica e in conquista di nuove fette di mercato;
- allargare la rete dei territori compiutamente impegnati sugli obiettivi del presente protocollo, anche attraverso il progressivo coinvolgimento del maggior numero possibile di Comuni della provincia, così come di altri enti/organizzazioni interessati;
- fronteggiare con i mezzi che l'ordinamento mette a disposizione, forme di concorrenza sleale messe in atto da imprese irregolari ai danni di quelle regolari;
- adottare iniziative volte a promuovere la cultura della legalità, il rispetto dei CCNL e CPL e delle norme di sicurezza sul lavoro.

### **Art. 3 - Lavori della Sezione**

3.1 Le Istituzioni/Organizzazioni aderenti alla Sezione territoriale si impegnano a riunirsi con cadenza almeno semestrale per favorire la periodica valutazione di nuove iniziative e un costante aggiornamento in ordine alle iniziative assunte.

#### **Art. 4 - Oneri**

4.1 Per l'attuazione del presente protocollo non sono previsti oneri a carico delle parti firmatarie.

#### **Art. 5 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

5.1 Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, oggetto del presente protocollo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

5.2 Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto dell'Accordo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'protocollo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

5.3 In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

5.4 In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5.5 Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

5.6 Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente protocollo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. Del medesimo Regolamento UE.

5.7 Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

Il presente protocollo sarà trasmesso alla Cabina di Regia della Rete, istituita presso la Direzione Generale dell'INPS.

Ravenna, 31 ottobre 2024